



COMUNE DI MARINO

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 308 DEL 28-12-2023

AREA SINDACALE

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO PETARDI E ARTIFICI PIROTECNICI IN CENTRI ABITATI, IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO - DAL 30 DICEMBRE 2023 AL 02 GENNAIO 2024

Il Sindaco

Premesso:

che è sempre diffusa la tradizione dell'utilizzo nel periodo delle festività natalizie con incremento per le giornate prossime alla notte di capodanno, dell'utilizzo di prodotti pirotecnici;

che si è constatato l'utilizzo di artifici pirotecnici anche in altre festività o in occasioni di manifestazioni o feste private, salvo le eventuali autorizzazioni di P.S.;

che nonostante gli avvisi ed inviti all'adozione delle necessarie precauzioni nell'utilizzare e maneggiare tali prodotti, ogni anno si segnalano infortuni che vedono coinvolte persone compresi minorenni;

che sussiste, anche nel caso di vendita di artifici pirotecnici in libera vendita, un oggettivo pericolo, in ragione degli elementi costituenti l'artificio, che possono procurare danni fisici sia a chi li utilizza che alle persone che ne venissero eventualmente colpite nonché produrre un indiretto pericolo a causa dello spavento determinato dal rumore agli animali con fuga e pericolo di incidenti;

Considerato che l'accensione, il lancio e l'uso incontrollato di prodotti pirotecnici, lo sparo di petardi, e il non rispetto delle precauzioni minime generano disagio e lamentele di molti cittadini, in particolare quando detti comportamenti vengono a concretizzarsi in luoghi frequentati da minori in tenera età e da animali;

Ritenuto necessario intervenire con urgenza, oltre che appellandosi al senso di responsabilità e sensibilità individuale e collettiva, altresì al fine di salvaguardare il pericolo per la incolumità pubblica che si determinerebbe qualora si consentisse l'utilizzo di petardi o simili prodotti pirotecnici, fuori dai contesti consentiti e nei limiti di legge;

TENUTO CONTO che, in conseguenza a tali pratiche, si possono verificare altresì danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale dovuti all'inquinamento acustico e all'aumento di polveri sottili nell'aria;

DATO ATTO:

- che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi sono sempre stati causa di disagio e oggetto di lamentele da

parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di soggetti che non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;

- che tra le categorie a maggior rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono minori, cui deve essere riservata speciale tutela;
- che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali d'affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiettante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto da indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, al fine di evitare il manifestarsi dei sopradescritti fenomeni, di vietare in tutto il territorio comunale l'uso di petardi, botti e fuochi d'artifici pirotecnici di qualsiasi tipologia, a tutela della pubblica incolumità;

Richiamato l'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008 n° 92 convertito con Legge 24 luglio 2008 n° 125 e ss.mm.ii., ivi prevedendosi l'adozione da parte del Sindaco, quale Ufficiale di Governo, con atto motivato, di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Dato atto che il presente provvedimento è previamente comunicato al Prefetto, secondo quanto stabilito dal citato articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008 n.° 92 convertito con Legge 24 luglio 2008 n° 125;

Richiamato lo stesso Decreto Legge 23 maggio 2008 n° 92 convertito con Legge 24 luglio 2008 n° 125;

Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 29.07.2015 di recepimento della Direttiva 2013/29/UE

Richiamato altresì il citato Decreto del Ministro degli Interni del 16 agosto 2016;

Vista la circolare Min interno n° 557/PAS/U/016223/XV.H.8 del 02.12.2022;

Visto l'art.54 del D. L.vo n.° 267/2000;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

Vista la legge 14/7/2009 n. 94

Vista la Legge 689/1981 e ss.mm.ii.

Fermo restando il divieto di vendita sia in forma ambulante che in sede fissa di ogni tipo di fuoco d'artificio non ascrivibile alle categorie indicate nel Decreto Lgs.vo 29.07.2015 n. 123.

ORDINA

Dalle ore 00:01 del 30 Dicembre 2023 fino alle ore 24:00 del 02 Gennaio 2024

Il divieto di utilizzo nei centri abitati ed in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in luogo privato nell'ambito del quale gli effetti pirotecnici si riverberino su luoghi pubblici o aperti al pubblico, di artifici pirotecnici di qualsiasi tipo;

AVVERTE

- Che in caso di violazione al presente provvedimento, ai trasgressori alla presente ordinanza sarà comminata la sanzione amministrativa di cui all'art.

ORDINANZA - AREA SINDACALE - N. 308 DEL 28-12-2023 -

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

7 bis del D.lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii. da € 25,00 a € 500,00, pagamento in misura ridotta 50,00 € ai sensi della Legge 689/1981 e ss.mm.ii;

- Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto di Roma entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante rituale pubblicazione oltre che diffusione sul sito istituzionale ed è immediatamente esecutiva.

DISPONE

L'INVIO A:

- PREFETTURA ROMA – Via IV Novembre 119/A ROMA
protocollo.prefrm@pec.interno.it

- Ai Dirigenti Area I, II, III e IV e V	per conoscenza	Comune di Marino
per conoscenza		
-	COMANDO	P.L. – SEDE -
per esecuzione		
- PROT. CIVILE	-	Piazza Matteotti
per conoscenza		
- COMMISSARIATO P.S. – MARINO	dipps172.5700@pec.pspoliziadistato.it	per esecuzione
- SERVIZIO P.S. ALBANO LAZIALE - Borgo Garibaldi, 7		
comm.albano.rm@pecps.poliziadistato.it		per esecuzione
- STAZIONE C.C. – MARINO	trm23525@pec.carabinieri.it	per
esecuzione		
- COMANDO COMPAGNIA CC. C.GANDOLFO	cprm214360normcte@carabinieri.it	
per esecuzione		
- STAZIONE CC. S. MARIA DELLE MOLE	trm29284@pec.carabinieri.it	per
esecuzione		
Alla	Segreteria	Generale
per raccolta		

La presente ordinanza viene così sottoscritta:

Data, 28-12-2023

IL SINDACO
AREA SINDACALE
STEFANO CECCHI

*Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale
(art. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD)*